

**Regolamento per il XVII Congresso nazionale
della Lega delle autonomie locali**

**approvato dal Consiglio nazionale il
24 luglio 2018**

Art.1

Il Congresso della Lega delle autonomie locali è costituito dai delegati degli enti locali territoriali e funzionali aderenti. Gli enti locali che risultano aderenti e che ancora non hanno versato la quota associativa del 2017 possono partecipare se la loro posizione è regolarizzata in qualsiasi momento prima della celebrazione del Congresso nazionale.

Art. 2

Ogni delegato esercita il diritto di voto e di parola.

Art.3

Il numero dei delegati è di 300 di cui 50 designati dalla Lega nazionale e per il resto ripartiti proporzionalmente agli enti aderenti in ciascuna Regione nell'anno 2018 secondo la tabella allegata.

I delegati sono individuati in ambito regionale:

- a) dalla Lega regionale ove esistente;
- b) dalla Presidenza nazionale, su proposta del Presidente f.f., nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

Qualora la Lega regionale non provveda all'individuazione dei delegati entro due settimane prima della celebrazione del Congresso provvede, su proposta del Presidente f.f., la Presidenza nazionale.

La platea congressuale è composta:

- a) almeno per 1/5 da amministratori nati successivamente al 1/1/1988;
- b) almeno per 1/3 di ognuno dei generi.

Nelle designazioni di propria competenza ogni Lega regionale rispetta le quote di cui al comma precedente.

Art.4

Al momento del suo insediamento il Congresso elegge un Ufficio di Presidenza e una Commissione congressuale che può articolarsi in sottocommissioni in relazione ai compiti da assolvere.

Alla Commissione congressuale spetta:

- a) la verifica dei poteri;
- b) la elaborazione della proposta dei documenti politici;
- c) la elaborazione delle proposte di modifiche statutarie o di un nuovo Statuto dell'Associazione;
- d) formula la proposta per gli organi nazionali.

Art.5

Il Congresso è regolarmente insediato se sono presenti almeno la metà più uno dei delegati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Per le modifiche statutarie o l'approvazione di un nuovo Statuto è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei delegati presenti.

Il voto è, di norma, palese a meno che non venga richiesto il voto segreto da parte del 10% della platea congressuale.

Art.6

Per la presentazione di documenti per i quali è richiesta la votazione da parte dell'assemblea congressuale è necessaria la sottoscrizione di almeno il 10% dei delegati presenti.

Allegato A

Regione	Associati	Delegati
Abruzzo	23	5
Basilicata	19	4
Calabria	77	18
Campania	123	29
Emilia Romagna		10
Friuli Venezia Giulia	4	1
Lazio	107	25
Liguria	25	6
Lombardia	92	21
Marche	116	27
Molise	17	4
Piemonte	74	17
Puglia	15	3
Sardegna	84	20
Sicilia	43	10
Toscana	146	34
Umbria	38	9
Veneto	29	7
Quota Nazionale		50
		250